



OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INTERNE ALL'ENTE IN ORDINE AL REGIME DI TRASPARENZA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI DIRETTA COLLABORAZIONE.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

Visti:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- in particolare, l'articolo 14 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*) del d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dall'articolo 13 del d.lgs. n. 97/2016;

Visti i seguenti atti emanati dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):

- “*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 <Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali> come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*” (deliberazione ANAC n. 241 in data 8 marzo 2017);
- “*Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*” (deliberazione ANAC n. 586 in data 26 giugno 2019);

Visti, altresì:

- Il “*Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi*”, approvato con deliberazione della

Giunta Provinciale n. 250 in data 6 giugno 2000, e successive modificazioni e integrazioni;

- Il “*Regolamento delle posizioni organizzative*”, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 110 in data 24 aprile 2019, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto che:

- con la novella del 2016, il legislatore ha sostanzialmente esteso il regime di pubblicità in precedenza previsto per i soli organi di indirizzo politico, anche ai titolari di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa che esercitano funzioni dirigenziali;
- con sentenza n. 20 in data 23 gennaio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis del d.lgs n. 33/2013 “*nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]*”;
- con la medesima sentenza di cui sopra, la Consulta ha anche dichiarato, da un lato, non fondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 citato (pubblicazione dei compensi e delle spese di viaggio e di missione) e, dall'altro lato, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione sollevata d'ufficio dal TAR Lazio con riferimento al comma 1-ter (pubblicazione importo complessivo degli emolumenti a carico della finanza pubblica) dello stesso articolo 14;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dal canto suo, dopo avere sospeso in pendenza di giudizio l'efficacia delle indicazioni emanate sul punto nel 2017, con la deliberazione n. 586 del 26 giugno 2019, da intendersi integralmente richiamata in questa sede, ha provveduto a fornire le necessarie precisazioni alla luce della pronuncia della Consulta, al fine di evitare situazioni di incertezza sulla corretta applicazione della norma in discorso;
- con particolare riferimento alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (articolo 14, comma 1, lettera f citato), la deliberazione n. 586/2019, dopo avere fornito criteri interpretativi per individuare a quali figure dirigenziali, da considerarsi di particolare rilievo per il potere decisionale o gestionale, sia da applicare la disposizione in parola, ritiene “*indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (si pensi ad esempio al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero integrando, ove necessario, l'organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali [...]*”;
- la deliberazione di cui sopra fornisce anche specificazioni in ordine agli incarichi di diretta collaborazione e agli incarichi di posizione organizzativa;

Valutata la opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere alla integrazione del *Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi*” e del “*Regolamento delle posizioni organizzative*” prevedendo un regime differenziato di trasparenza nell'ambito dei dirigenti, delle posizioni organizzative e degli uffici di diretta collaborazione, avuto riguardo al rilievo del potere decisionale o gestionale previsto dall'ordinamento interno all'Ente per le diverse posizioni;

Ritenuto di dare comunicazione del contenuto del presente atto alle Organizzazioni Sindacali rappresentative;

Visti, infine:

- l'articolo 3, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- l'articolo 48, comma 3 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e l'articolo 15 dello Statuto (*Ruolo e attribuzioni del Presidente della Provincia*);

Documento firmato digitalmente

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale - Dirigente del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

DECRETA

1. Di approvare le integrazioni al vigente *“Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi”* di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di approvare le integrazioni al vigente *“Regolamento delle posizioni organizzative”* di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Di stabilire che le integrazioni di cui sopra entrano in vigore con l'esecutività del presente decreto che le approva.
4. Di dare atto che il presente decreto e i relativi allegati saranno pubblicati sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia, nella sezione Amministrazione Trasparente, unitamente al testo coordinato dei relativi Regolamenti.

Brescia, li 01-08-2019

IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI

ALLEGATO A

Al “*Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi*”, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 250 in data 6 giugno 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti integrazioni: dopo l'articolo 45, è inserito il seguente

“Art. 45-bis

Regime di trasparenza degli incarichi dirigenziali e di diretta collaborazione

1. A tutti gli incarichi dirigenziali dell'Ente, comunque denominati, si applica il regime di trasparenza previsto dall'art. 14, comma 1, lettere da a) a e) e comma 1-ter, del decreto legislativo n. 33/2013.
2. Al Direttore generale, al Segretario generale e ai Direttori di Area, in considerazione del significativo potere decisionale o gestionale ad essi riservato, si applica, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche il regime di trasparenza previsto dall'art. 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 33/2013.
3. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 39 privi di qualifica dirigenziale si applica il regime di trasparenza previsto dall'art. 14, comma 1, lettere da a) a e) del decreto legislativo n. 33/2013, qualora agli stessi sia attribuito un ufficio complesso con più di cinque risorse umane assegnate da coordinare.
4. Il regime di trasparenza degli incarichi di posizione organizzativa è disciplinato dal “*Regolamento delle posizioni organizzative*”.
5. Gli aspetti attuativi della norma contenuta nel presente articolo sono demandati al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.”

ALLEGATO B

Al “*Regolamento delle posizioni organizzative*”, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 110 in data 24 aprile 2019, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti integrazioni: dopo l'articolo 8, è inserito il seguente

“Art. 8-bis - Regime di trasparenza degli incarichi di posizione organizzativa

1. Agli incarichi di posizione organizzativa che comportano anche in via delegata l'esercizio di funzioni dirigenziali si applica il regime di trasparenza previsto dall'art. 14, comma 1, lettere da a) a e) del decreto legislativo n. 33/2013.
2. Agli incarichi di posizione organizzativa diversi da quelli di cui al comma 1, si applica il regime di trasparenza previsto dall'art. 14, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 33/2013 che prevede la pubblicazione del solo curriculum vitae.
3. Gli aspetti attuativi della norma contenuta nel presente articolo sono demandati al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.”